



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

25/2016

Febbraio/15/2016 (*)

Napoli 25 Febbraio 2016

Il compenso da lavoro accessorio è pienamente cumulabile con l'indennità di disoccupazione NASpI nel limite di € #3.000,00# annui. Entro tali limiti il prestatore non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione all'Istituto. Tale importante chiarimento è stato fornito dall'INPS con il messaggio n° 494 del 4 febbraio 2016.u.s.

L'INPS, con il messaggio n° 494 del 4 febbraio 2016, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla possibilità di cumulare l'indennità di disoccupazione NASpI con prestazioni di lavoro accessorio entro il limite annuale di € #3.000,00#.

In primis, il nostro maggiore Istituto di previdenza, con il messaggio in commento, ricorda che, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D. Lgs. n° 81/2015, **le indennità di disoccupazione NASpI e le prestazioni integrative del salario sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio nel limite complessivo di euro #3.000,00# per anno civile**, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Ex adverso, **i compensi che superano detta soglia, soggiacciono alla ordinaria disciplina sulla cumulabilità parziale della retribuzione con la prestazione di disoccupazione.**

Fatta questa premessa, l'INPS, con il documento di prassi *de quo*, precisa che la disposizione contenuta al punto 9.2, 5° capoverso, della circolare n° 142/2015, secondo la quale “il beneficiario dell'indennità NASpI è tenuto a comunicare all'INPS entro un mese rispettivamente dall'inizio dell'attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attività” si riferisce all'ipotesi in cui i compensi per lavoro accessorio superino i #3.000, 00# euro.

Pertanto, laddove i compensi rientrino nel limite dei #3.000,00# euro per anno civile, il beneficiario dell'indennità di disoccupazione NASpI non è tenuto a comunicare all'INPS, in via preventiva, il compenso derivante da predetta attività.

Viceversa, la predetta comunicazione andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite di #3.000,00# euro, anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio, stipulati nel corso dell'anno, pena la decadenza dal trattamento NASpI.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA